



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE E DI PATROCINIO A FAVORE DI TERZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241.

Allegato alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del
16.01.2009.

Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Turrina



Il Segretario-Direttore dell'Unione
dott. Alessandro Tomaselli



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART.2– NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITA'ECONOMICHE

ART.3 – CONTRIBUTI AMMESSI

ART. 4 – FINALITA'

ART. 5 - DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE

ART. 7 – PROCEDURE DI ACCESSO PER ATTIVITA' ANNUALE

ART. 8 – PROCEDURE DI ACCESSO PER MANIFESTAZIONI A PROGETTO

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 10 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART.11 – RENTICONTO

ART. 12 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 13 – PATROCINIO

ART.14 – LIMITAZIONI AL PATROCINIO ED ESCLUSIONI

ART.15 – UTILIZZO DELLO STEMMA DELL'UNIONE DEI COMUNI IN RELAZIONE AL PATROCINIO

ART.16 – NORMA TRANSITORIA



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

ART. 1 – OGGETTO

1- Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 07.08.90 n. 241, disciplina l'erogazione da parte dell'Unione dei Comuni della Valtenesi di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

ART. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

1 - Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni in denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi dell'Unione dei Comuni della Valtenesi ovvero dei Comuni che ne fanno parte, alcun obbligo di controprestazione.

2 - Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili dell'Unione dei Comuni della Valtenesi o dei Comuni che ne fanno parte con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

ART.3 – CONTRIBUTI AMMESSI

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
2. E' comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
3. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
4. Sono ammessi anche contributi, in deroga a quanto prescritto al precedente comma 1, a favore di enti o associazioni che svolgono attività generica di volontariato continuativa e senza fini di lucro, che necessitano di fondi per far fronte alle spese generali per la loro attività;

ART.4 – FINALITA'

L'Unione dei Comuni della Valtenesi, mediante la concessione dei benefici economici, favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione delle seguenti aree di intervento:

- a) **area educativa** (attività iniziative e promozioni culturali nel campo scolastico - iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative - incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra scolastiche giovanili - attività d'interesse pedagogico/didattico - interventi socio educativi;



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

- b) **area ricreativa e sportiva** (attività sportive per l'avviamento allo sport dei giovani, dei meno giovani, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap);
- c) **area culturale e celebrativa** (attività o iniziative di promozione culturale - organizzazione ed effettuazione di attività e iniziative teatrali e musicali - attività e iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, della biblioteca - delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale - celebrazione di anniversari - ricorrenze civili e religiose - organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche e scientifiche - attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale volte a favorire gli scambi con il comune gemellato o collegati)
- d) **area socio-assistenziale e del volontariato** (attività per il perseguimento di scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale - attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario);
- e) **area di promozione turistica** (attività e manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio comprese le attività espletate dalle Pro-loco);
- f) **area per la tutela e valorizzazione ambientale** (sostegno di attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuata per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente e per la cura del verde pubblico - attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale);
- g) **area di promozione economica** (attività e iniziative finalizzate alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale).

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

- 1) La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
 - c) persone fisiche.
- 2) I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 22, legge 30.12.91 n. 412.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE

- 1) L'Unione dei Comuni della Valtenesi definisce annualmente l'importo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione.
- 2) La Giunta dell'Unione predispone, anche nell'ambito del PEG, il piano di riparto dei contributi e benefici economici;
- 3) La concessione ha luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio, da assumersi in conformità agli indirizzi predeterminati nel piano esecutivo di gestione e per il conseguimento degli obiettivi ivi individuati nell'osservanza delle procedure di seguito indicate, nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal presente regolamento.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

- 4) L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
- 5) La determinazione di cui al precedente comma 3 viene adottata dal Responsabile del Servizio, previo parere obbligatorio e vincolante in ordine all'idoneità della determinazione a configurarsi quale misura attuativa degli indirizzi espressi in materia dagli organi di governo dell'Ente locale, espresso da: Il Presidente dell'unione, nel caso in cui il beneficiario opera in tutto il territorio della Valtenesi o all'esterno di esso, ovvero del Sindaco del Comune nel cui singolo ambito opera il beneficiario,

ARTICOLO 7 – PROCEDURE DI ACCESSO PER ATTIVITA' ANNUALE

- 1) I soggetti di cui al precedente art.5 che intendono beneficiare dei contributi e di altri benefici di cui al presente regolamento, devono presentare, **entro il 30 novembre dell'anno precedente**, domanda all'Unione dei Comuni ovvero ai singoli Comuni che provvederanno alla trasmissione all'Amministrazione dell'Unione.
- 2) Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - copia Statuto o Atto Costitutivo, ove non sia già depositato;
 - relazione illustrativa del programma annuale di attività e/o delle manifestazioni con l'indicazione dei periodi di svolgimento e della relativa previsione di spesa;
 - dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta sovvenzioni sponsorizzazioni, indicandone, se possibile, gli importi;
 - indicazione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si chiede il contributo;
 - dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
 - indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.L'Unione predispone il fac-simile di documentazione da trasmettere.
- 3) L'Amministrazione dell'Unione si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni o attività di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.
- 4) L'Unione si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del beneficio se concesso nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.
- 5) Valutato il soggetto richiedente e la finalità del contributo, l'Amministrazione dell'Unione può esonerare, motivatamente, dalla presentazione della documentazione indicata al precedente comma 2.

ART. 8 – PROCEDURE DI ACCESSO PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI

- 1) Le domande a sostegno di manifestazioni o progetti - redatte in carta libera dovranno essere inoltrate all'Unione dei Comuni ovvero ai singoli Comuni che provvederà alla trasmissione all'Amministrazione dell'Unione, **entro il 30 novembre dell'anno precedente** per manifestazioni da svolgersi nel primo



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

semestre dell'anno successivo; **entro il 31 maggio per manifestazioni** da svolgersi nel secondo semestre del medesimo anno.

- 2) Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - copia Statuto o Atto Costitutivo se posseduto, ove non sia già depositato.
 - relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emergano il contenuto e l'importanza della stessa, nonché i destinatari cui si rivolge e la relativa previsione di spesa.
 - elenco dettagliato degli spazi, delle strutture, delle attrezzature e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione;
 - dichiarazione di altre eventuali sovvenzioni e sponsorizzazioni richieste;
 - dichiarazione attestante che l'attività istituzionale svolta dal richiedente non ha finalità di lucro;
 - indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - idoneo materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale e di immagine dell'attività svolta.
- 3) L'Unione predispone il fac-simile di documentazione da trasmettere.
- 4) L'Amministrazione dell'Unione si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di manifestazioni ed attività di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.
- 5) L'Unione si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del beneficio se concesso nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.
- 6) Valutato il soggetto richiedente e la finalità del contributo, l'Amministrazione dell'Unione può esonerare, motivatamente, dalla presentazione della documentazione indicata al precedente comma 2.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

- 1) La Giunta, anche sulla base delle indicazioni dei settori competenti e dei Comuni interessati, decide circa l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento ed osservando i seguenti criteri:
 - a) Rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
 - b) attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - c) attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
 - d) attività svolte esclusivamente da volontari.
- 2) L'accoglimento delle domande di cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore interessato.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

ART. 10 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano può essere effettuata sia a preventivo, sia a consuntivo, in quest'ultimo caso l'erogazione del contributo potrà avvenire sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

ART. 11 – RENDICONTO

- 1) Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, su richiesta dell'Unione o del Comune eventualmente interessato, il rendiconto di cui al precedente articolo comma 1 lett. a) entro il termine di 3 mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
- 2) In caso di mancata presentazione del rendiconto richiesto non si darà luogo alla concessione del beneficio e/o dovrà essere rimborsato all'Unione l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
- 3) La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
- 4) Il Responsabile del Servizio ovvero i soggetti indicati al precedente art.6 comma 5, valutato il soggetto richiedente e la finalità del contributo, può esonerare, motivatamente, dalla presentazione della documentazione indicata al precedente articolo 10.

ART. 12 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITA' NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi dell'Unione o dei Comuni o da atti generali e di indirizzo del Consiglio dell'Unione.
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di iniziative, attività promozionali, ricreative ed in generale attività di interesse pubblico allorché l'Unione o i Comuni, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria, sussidiaria o integrata, riguardanti soprattutto la gestione delle attività sportive e scuola materna libera.
 - d) In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 - 25080 Manerba del Garda (BS)

CF e P.IVA: 02348850989

☎ 0365.552844 📠 0365.552653

ART. 13 – PATROCINIO

- 1) Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dall'Unione ai partecipanti ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.
- 2) Il patrocinio viene concesso dal Presidente, previo parere della Giunta dell'Unione, sulla base delle tipologie di attività elencate al precedente art.4.
- 3) Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nelle modalità previsti dal presente regolamento.
- 4) Con la concessione del patrocinio, qualora richiesto, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

ART.14 – LIMITAZIONI AL PATROCINIO ED ESCLUSIONI

- 1) L'Unione non concede il patrocinio:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Unione;
 - d) il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
- 2) L'Unione può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Unione o di una delle Amministrazioni coinvolte.

ART.15 – UTILIZZO DELLO STEMMA DELL'UNIONE DEI COMUNI IN RELAZIONE AL PATROCINIO

- 1) Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma dell'Unione dei Comuni della Valtenesi negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Unione.
- 2) Il ruolo dell'Unione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
- 3) I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura "Con il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Valtenesi" su tutto il materiale pubblicitario e di promozione dell'iniziativa.

ART.16 – NORMA TRANSITORIA

I termini prescritti nel presente regolamento e già eventualmente scaduti per i contributi da erogare nell'anno 2009, verranno prorogati con deliberazione della Giunta Municipale.